

OGGETTO: PRECISAZIONI SUL DIVIETO DI FUMARE NEI LUOGHI DI LAVORO

Le recenti ispezioni dei N.A.S. dei Carabinieri, che hanno individuato e sanzionato all'interno di aziende ed uffici alcuni fumatori trasgressori del divieto nonostante la ormai consolidata e ben nota normativa antifumo, ci costringono a tornare sull'argomento in oggetto.

Negli ambienti di lavoro tale normativa è ancor più rafforzata ed indirettamente confermata dal D.lgs 25/02 che obbliga il datore di lavoro a determinare preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi ed a valutarne i rischi collegati.

Il datore di lavoro deve quindi prendere in considerazione non solo gli agenti chimici "classificati" come pericolosi, ma anche gli altri agenti che possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa delle loro caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche.

La corretta interpretazione di tali norme comporta che il fumo attivo e passivo di sigaretta (o di altri derivati del tabacco) sia da considerarsi un agente chimico pericoloso ai sensi dell'art. 72 ter, lettera b, D.lgs 81/08.

Ne consegue che il datore di lavoro deve garantire il diritto alla salute dei lavoratori anche assicurandone la non esposizione al fumo sul luogo di lavoro, apponendo una adeguata segnaletica contenente l'indicazione "VIETATO FUMARE", inoltre nell'intento di fare rispettare tale divieto ogni lavoratore è invitato a collaborare esortando anche eventuali colleghi irrispettosi all'osservanza del divieto e segnalando alla direzione le infrazioni. Auspicando nell'interesse comune, un rigoroso rispetto di quanto esposto si ricorda che tutto ciò ben si coniuga con le azioni di prevenzione e lotta contro gli incendi.

Alessandria, 17/01/2020

Il Presidente del C.d.A.
Massimiliano Longi

